

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

**4. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. La quota di reddito delle imprese destinata ad investimenti finalizzati alla progettazione e produzione di sussidi tecnici telematici e informatici, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, specificamente volti a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

2. Le aziende e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6, che adeguano i propri servizi telematici per migliorarne l'accessibilità da parte dei cittadini disabili, usufruiscono di una defiscalizzazione pari al 30 per cento degli investimenti specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi nel corso dell'anno fiscale successivo a quello dell'effettuazione degli investimenti stessi.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 13. (Copertura finanziaria). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 01.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 232 – Sezione 6)**

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi).*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuovono iniziative e progetti per assicurare gradualmente l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi da parte degli studenti disabili attraverso l'uso dell'informatica, anche avvalendosi di istituti ed altre strutture pubbliche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

*(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi). — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di

copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

- 5. 1.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Battaglia, Giacco.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio.*

- 5. 2.** La Commissione.

*Al comma 1, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio.*

- 5. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(A.C. 232 – Sezione 7)**

**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Verifica dell'accessibilità su richiesta).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;

c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 6.**

*(Verifica degli strumenti didattici e formativi).*

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

- 6. 1.** Lusetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Tutti i siti Web di soggetti pubblici o privati, anche diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, che si sono comunque adeguati alle norme di cui alla presente legge, sono inseriti in un apposito sito Internet, opportunamente istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, finalizzato alla divulgazione e al costante aggiornamento dei siti Internet che hanno provveduto a recepire le norme suddette. Detto elenco deve essere suddiviso per categorie e servizi forniti al fine di rendere più agevole la sua fruizione.

*2-ter.* La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede altresì ad un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco di cui al comma 1. Ai soggetti inseriti in detto elenco viene assegnata una certificazione di « qualità sociale ».

- 6. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 232 – Sezione 8)****ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.***(Compiti amministrativi).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

*a)* effettua il monitoraggio della attuazione della presente legge;

*b)* vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;

*c)* indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;

*d)* promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;

*e)* promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;

*f)* favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di *hardware* e *software*, anche per la proposta di nuove iniziative;

*g)* promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni dei disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicati, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;

*h)* definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sulla attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 7.***(Compiti amministrativi).*

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle amministrazioni statali con le seguenti: dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, della presente legge.*

**7. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: Ministri interessati aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 232 – Sezione 9)**

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

*(Formazione).*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche dell'accessibilità e delle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 8.

Al comma 3, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

**8. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

***(Approvato)***

**(A.C. 232 – Sezione 10)**

**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

*(Responsabilità).*

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

**(A.C. 232 – Sezione 11)**

**ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità;

b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;

c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni

di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di *hardware* e *software* e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**10. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 232 – Sezione 12)**

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

*(Requisiti tecnici).*

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

*(Requisiti tecnici).*

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**11. 3.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: associazioni delle persone disabili aggiungere le seguenti: e delle imprese di settore.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: i requisiti tecnici con le seguenti: gli standard tecnici di accessibilità comunemente usati.*

**11. 1.** Lusetti.

*Al comma 1, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**11. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 232 – Sezione 13)**

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

*(Normative internazionali).*

1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate

nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 12.

*(Normative internazionali).*

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 13. *(Osservatorio).* — 1. Con il decreto di cui all'articolo 10, è istituito l'Osservatorio per l'accessibilità alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali da parte dei cittadini disabili, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da sette membri designati dalla Consulta permanente delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie e da cinque membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Osservatorio provvede al monitoraggio dell'attuazione delle linee guida stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, in base ai controlli così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

4. L'Osservatorio provvede altresì al periodico aggiornamento delle linee guida

sulla base degli sviluppi tecnologici e delle evoluzioni dell'iniziativa *web* accessibile.

**12. 01.** Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Battaglia, Giacco.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 13. *(Copertura finanziaria).* — 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli enti locali dovranno trovare la necessaria copertura nella legge finanziaria 2004 e successive.

**12. 02.** Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Pasetto, Battaglia, Giacco.

#### **(A.C. 232 – Sezione 14)**

##### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

è importante che l'attuazione della presente legge preveda il coinvolgimento delle associazioni dei disabili più rappresentative e della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome;

è opportuno che detto coinvolgimento riguardi la evidenza di eventuali difficoltà, problemi o proposte di intervento,

impegna il Governo

ad eseguire il monitoraggio dell'attuazione della presente legge di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), coinvolgendo le associazioni dei disabili più significative e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome e a riferire annualmente al Parlamento.

9/232/1. Panattoni, Ricciotti, Palmieri.

La Camera,

riconosciuta l'importanza dell'approvazione di una legge che tutela il diritto di accesso per i disabili alle risorse informatiche della pubblica amministrazione;

preso atto che il regolamento da emanarsi entro 90 giorni e il successivo decreto dovranno dettare le specifiche tecniche e gli standard applicativi per la concreta attuazione dei principi contenuti nella legge da parte dei soggetti erogatori;

considerato che, per garantire l'interoperabilità dei sistemi, è indispensabile il rispetto di standard comuni per tutti i cittadini disabili europei;

rilevato che il consorzio WBC è soggetto riconosciuto dall'Unione europea a garanzia di uniformità degli standard in-

ternazionali e di cui il Governo italiano fa parte;

impegna il Governo

a considerare, nell'applicazione del 1 comma dell'articolo 12, l'esigenza di uniformarsi alle linee, aggiornamenti e implementazioni che via via il WBC elabora e propone, affinché tutti i cittadini disabili europei possano usufruire di criteri di accessibilità omogenei.

9/232/2. Magnolfi, Labate.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO) E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CONCERNENTE L'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (Twas), FATTO A PARIGI L'8 DICEMBRE 1998 (3622)*

**(A.C. 3622 – Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

**(A.C. 3622 – Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-  
TICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (Twas), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.

**(A.C. 3622 – Sezione 3)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-  
TICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII, comma 1, dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3622 – Sezione 4)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in 1.808.000 euro per l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11,

comma 3, lettera *i-quater*), e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**(A.C. 3622 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA  
CONVENZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO DELLA RE-  
PUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
TUNISINA, FATTA A TUNISI IL 26 SETTEMBRE 1996 (4041)**

**(A.C. 4041 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4041 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-  
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.

**(A.C. 4041 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-  
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in

vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

**(A.C. 4041 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-  
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 6.320 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4041 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-  
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, DALL'ALTRA, CON CINQUE PROTOCOLLI, ALLEGATI, DICHIARAZIONI E ATTO FINALE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 25 GIUGNO 2001 (4109)**

**(A.C. 4109 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4109 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.

**(A.C. 4109 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 92 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4109 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 9.490 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4109 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL  
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRA-  
SPORTI MARITTIMI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE  
CINESE, FATTO A ROMA IL 3 GIUGNO 2002 (4123)**

**(A.C. 4123 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4123 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-  
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.

**(A.C. 4123 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-  
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera *b*) del Protocollo stesso.

**(A.C. 4123 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-  
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1893 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A ROMA IL 21 NOVEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4211)**

**(A.C. 4211 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4211 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

**(A.C. 4211 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4211 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.975 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4211 - Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1924 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA  
GRANDE JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SO-  
CIALISTA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI, FATTO A ROMA IL 13 DICEMBRE 2000  
(APPROVATO DAL SENATO) (4212)**

**(A.C. 4212 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4212 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

**(A.C. 4212 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4212 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.